

(N. 1631)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1951

Modifica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo alle indennità di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, i militari del Corpo equipaggi militari marittimi e le loro famiglie.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, gli ufficiali ed i sottufficiali della Marina militare che lasciano una destinazione di servizio a terra per raggiungerne un'altra di imbarco hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e di bagaglio per i membri della famiglia, dal luogo della precedente destinazione di servizio a terra a quello della precaria residenza fissata durante il periodo di imbarco del capo famiglia, ed inoltre al rimborso delle spese anzidette per il trasferimento della famiglia dal luogo della precaria residenza a quello della nuova destinazione a terra del capo famiglia dopo lo sbarco, a condizione che la residenza precaria della famiglia, durante il periodo dell'imbarco, « sia fissata entro la circoscrizione territoriale di una provincia nella quale esista una sede di Comando in capo di dipartimento marittimo o di Comando

militare marittimo autonomo o di Comando militare marittimo o di Comando marina ».

Detta limitazione venne stabilita col predetto regio decreto n. 850 in relazione alla politica demografica perseguita dal cessato regime fascista, ma non rispecchiava e non rispecchia alcuna esigenza di carattere sostanziale.

In questi ultimi tempi, poi, essa è divenuta fonte di particolari difficoltà per gli interessati, a causa della crisi degli alloggi.

Le famiglie del personale di cui trattasi, pertanto, pur essendo costrette, per ovvie ragioni, al trasferimento, si trovano assai sovente nella materiale impossibilità di fissare la residenza precaria nell'ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nel comma 4 del ripetuto articolo 1, tanto più che le zone rivierasche, avendo subito in misura maggiore delle altre

i rigori degli eventi bellici, presentano una maggiore crisi di alloggi.

Si è pertanto, ravvisata l'opportunità di abrogare la limitazione in parola, onde consentire agli interessati di stabilire, durante il periodo del loro imbarco, la precaria residenza della famiglia nelle località ove sia più agevole trovare un'abitazione.

All'uopo è stato predisposto il presente disegno di legge.

Il provvedimento comporterà una maggiore spesa annua presunta di lire 1.500.000, che potrà essere fronteggiata con i normali stanziamenti di bilancio.

È stato sentito il Consiglio superiore di marina

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.

### Art. 2.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 1.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con le somme già stanziate nel capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.